

(N. 2501)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore JANNELLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1952

Modifica dell'articolo 12 del regio decreto n. 1334 del 31 maggio 1928 per l'esecuzione della legge n. 1264 del 23 giugno 1927 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 del regio decreto n. 1334 del 31 maggio 1928, che disciplina le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, decreto pubblicato sul n. 154 della *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, dice testualmente così:

« Gli ottici possono confezionare apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti soltanto su prescrizioni del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e la afachia. È in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione. È del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti ed occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso oppure esibite dall'acquirente ».

Con tale articolo il principio ispiratore della legge n. 1264 del 23 giugno 1927 viene evidentemente contraddetto in quanto si autorizza l'ottico a dare il suo giudizio sulle condizioni refrattive dell'occhio e quindi ad esercitare vera e propria opera di medico perchè egli formula una diagnosi e ne trae una terapia. Nè si comprende perchè si considera pericoloso per la pubblica incolumità la correzione della ipermetropia, dell'astigmatismo e dell'afachia e non pericolosa, invece, quella della presbiopia e quella della miopia la quale, viceversa, è l'unico difetto refrattivo che nei gradi elevati può sfociare in un vero e proprio quadro morboso per l'insorgenza di coroiditi che sono lesioni assai pericolose delle membrane interne dell'occhio.

La distinzione fatta quindi nell'articolo 12 non ha alcuna base scientifica non solo, ma essa apre una strada per eludere la legge contro l'abusivismo medico in quanto autorizza l'ottico a sottoporre il soggetto ad un esame oculare ed a formulare una diagnosi e gli per-

mette di correggere qualsiasi stato refrattivo perchè è logico che, quando l'ottico si è messo sulla strada della diagnosi, non si accontenta certo di diagnosticare solamente la miopia e la presbiopia ma fa anche la diagnosi degli altri vizi di refrazione.

Fin dal 1928 la Società italiana di oftalmologia formulò ed approvò all'unanimità il seguente ordine del giorno: « la Società italiana di oftalmologia, considerato che l'applicazione integrale dell'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 1264 si risolve in danno del pubblico per l'incapacità che gli ottici hanno di una esatta valutazione della entità in natura del disturbo visivo per cui vengono richieste le lenti, fa voti perchè il

detto articolo venga modificato nel senso che gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti correttive solamente su prescrizione del medico oculista.

Quest'ordine del giorno, rimasto sempre lettera morta, nel 1949 fu rinnovato ed approvato ancora all'unanimità dalla detta Società italiana di oftalmologia con le stesse premesse e con l'aggiunta che la prescrizione del medico oculista deve essere fatta dal medico nel suo studio e non nel negozio di vendita delle lenti.

È per questo che io presento la proposta di legge che viene incontro al voto unanime della Società italiana di oftalmologia ed ai desiderata di tutti gli oculisti d'Italia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 12 del regio decreto n. 1334 riguardante la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie viene così modificato:

« Gli ottici possono confezionare apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali o lenti correttive soltanto su prescrizione del medico oculista della cui opera non potranno mai avvalersi nel loro negozio di vendita od in locali ad esso annessi ».